

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 4964)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 1998*

Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di trattamento dei dati personali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

